



04 LUG. 2012 / 1100 hsp

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/128/4434

Roma, 4 luglio 2012

OGGETTO: Riammissione nei ruoli di provenienza.
Sentenza n. 249/2009 della Corte Costituzionale relativa
all'illegittimità dell'art. 80 del d.lgs. N. 443/1982.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP PER LA CGIL	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE	
FEDERAZIONE UIL POLIZIA-ANIP-ITALIA SICURA (Rdp-Pnfi)	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE	
CONSAP-NUOVA FEDERAZIONE AUTONOMA	=ROMA=

Con riferimento all'argomento in oggetto indicato, si comunica quanto rappresentato dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane.

Come è noto, il D.P.R. 339/1982 disciplina il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza o di altre Amministrazioni dello Stato e, in tale contesto, l'art. 13 sancisce l'espresso divieto di riammissione in servizio, nel ruolo di provenienza, del personale della Polizia di stato transitato.

In occasione della richiesta di riammissione presentata, a seguito dell'intervenuta guarigione, da un ex dipendente della Polizia Penitenziaria, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 294/2009 ha, tuttavia, dichiarato l'illegittimità del sopra citato art. 80 del d.lgs n. 443/1982 "nella parte in cui non consente, allorché sia intervenuta la guarigione, la possibilità di presentare istanza di riammissione nel



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

ruolo di provenienza da parte del dipendente transitato a domanda in altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, perché giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche conseguenti a causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto".

Ciò premesso, è stato osservato che, seppure tale pronuncia riguardi l'art. 80 del D.P.R. 443/1982, e non specificamente l'art. 13 del D.P.R. 339/1982, le sue disposizioni recano, sostanzialmente, il medesimo contenuto precettivo, così da far ritenere, in armonia con quanto disposto dalla Corte Costituzionale, che anche la norma contenuta nell'art. 13 del D.P.R. 339/1982 debba ritenersi soggetta alla medesima censura.

Pertanto, in occasione di future istanze di riammissioni riconducibili alla situazione sopra illustrata, gli Uffici competenti provvederanno a valutare le stesse con le modalità previste dall'art. 132 del D.P.R. n. 3/1957, cui rimanda l'art. 60 del D.P.R. n. 335/1982 per la riammissione in servizio del personale dispensato per fisica inabilità; accertando presso i competenti Organi Medico Legali il completo recupero dell'idoneità psico-fisico all'espletamento dei servizi d'istituto e nel rispetto dei criteri fissati per le riammissioni dalle Commissioni del personale appartenente ai diversi ruoli della Polizia di Stato.

Di quanto sopra verrà data ampia diffusione attraverso il portale "Doppia Vela".

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Castrese De Rosa)